



Regolamento comunale

Incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e l'adattamento al cambiamento climatico

Richiamati:

- La Legge Organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- La Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn)La Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- La Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- Il Piano energetico comunale (PECo) del Comune di Collina d'Oro.

Il Consiglio comunale di Collina d'Oro dispone:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Scopo**

- 1 Il presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni per beneficiare degli incentivi comunali, atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e l'adattamento al cambiamento climatico.

Art. 2 **Autorità competenti**

- 1 La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio. È riservata la facoltà di delega ai servizi dell'amministrazione.
- 2 Il Municipio, tramite Ordinanza municipale, definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi in funzione del credito stanziato entro i limiti stabiliti nel presente Regolamento.
- 3 Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
- 4 Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti incentivati.



Art.3 **Campi di applicazione**

Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche di edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità sostenibile ed efficiente;
- f. misure, attività e progetti innovativi in ambito energetico;
- g. misure in ambito di efficienza energetica;
- h. misure che favoriscono l'adattamento al cambiamento climatico;

Le condizioni per l'ottenimento e l'ammontare degli incentivi sono definiti tramite Ordinanza municipale.

Art. 4 **Finanziamento**

- 1 Gli incentivi vengono finanziati tramite un credito quadro, l'importo annuale a disposizione per gli incentivi regolati dal presente Regolamento è stabilito annualmente nei conti preventivi del Comune.
- 2 Il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo.

CAPITOLO II · PROCEDURA E CONDIZIONI DI INCENTIVAZIONE

Art. 5 **Procedura**

- 1 La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato tramite Ordinanza municipale.
- 2 A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.
- 3 La priorità per la valutazione e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della richiesta completa di tutti i giustificativi necessari.

Art. 6 **Condizioni di incentivazione**

- 1 Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dell'adattamento al cambiamento climatico, possono essere concessi soltanto se per gli interventi e le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
- 2 Gli incentivi comunali possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da imprese con sede in Svizzera.



- 3 Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'Ordinanza municipale.
- 4 Eventuali contributi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.
- 5 L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato.
- 6 Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale.
- 7 Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale.
- 8 Se l'incentivo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o procedurali oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

CAPITOLO III · INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Art. 7 Risanamento energetico di un edificio esistente

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzando risanamenti energetici su edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.
- 2 Gli importi concessi, definiti nella relativa Ordinanza municipale sono stabiliti all'interno dei seguenti limiti:
 - a. Edifici prevalentemente residenziali
 - Tra il 40% e il 60% dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base", ritenuto un massimo pari a CHF 4'000.--
 - Tra il 20% e il 40% del bonus cantonale per gli "Edifici certificati", ritenuto un massimo pari a CHF 3'000.--
 - b. Edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativa
 - Tra il 10% e il 30% dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base", ritenuto un massimo pari a CHF 4'000.--
 - Tra il 5% e il 15% del bonus cantonale per gli "Edifici certificati", ritenuto un massimo pari a CHF 3'000.--

Art. 8 Nuova costruzione di un edificio MINERGIE-A® o MINERGIE-P® o MINERGIE-ECO®

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi edifici ad elevato standard energetico ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito di "Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A".
- 2 L'importo concesso, definito nella relativa Ordinanza municipale, è forfettario ed è compreso tra CHF 500.-- e CHF 1'500.--.



- 3 Per il “complemento MINERGIE-ECO” è concesso un ulteriore bonus compreso tra CHF 400.—e CHF 600.--.

Art. 9 Elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici – Plus (CECE® Plus)

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno elaborare un Certificato Energetico Cantonale® degli Edifici Plus (CECE® Plus) da un esperto accreditato CECE®, per un edificio già riscaldato, realizzato prima del 2000 e ubicato sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro che beneficiano degli incentivi cantonali.
- 2 L'importo concesso è compreso tra il 30% e il 50% del costo dell'analisi, IVA inclusa ed al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di CHF 2'000.--.

Art. 10 Consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno elaborare una consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti, da parte di un esperto accreditato CECE®, al fine di valutare il risanamento energetico di un edificio ubicato sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro che beneficiano degli incentivi cantonali.
- 2 L'importo concesso è compreso tra il 40% e il 60% del costo dell'analisi, IVA inclusa ed al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di CHF 1'500.--.

Art. 11 Sostituzione di un impianto di riscaldamento alimentato con combustibili fossili o elettrici diretti

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili fossili o elettrici diretti a uso principale con una pompa di calore o allacciandosi ad una rete di teleriscaldamento, in edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro e che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito della “Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili”.
- 2 L'importo concesso, stabilito nella relativa Ordinanza municipale, si situa tra il 50% e il 70% dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo pari a CHF 5'000.-- per impianto.
- 3 In caso di installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio per cui è stato concesso il bonus cantonale, è concesso un ulteriore incentivo tra il 50% e il 70% del bonus cantonale, ritenuto un massimo pari a CHF 5'000.-- per impianto.

Art. 12 Installazione di un impianto solare fotovoltaico e/o solare termico

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici e/o solari termici su edifici nuovi o esistenti.
- 2 Impianti fotovoltaici
L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete che beneficiano del contributo unico cantonale.
L'importo concesso, definito nella relativa Ordinanza municipale si situa tra l'80% ed il 100% del finanziamento erogato ai sensi del Regolamento “Fondo Energie Rinnovabili” RFER, ritenuto un massimo di CHF 4'000.-- per impianto.



³ **Impianti solari termici**

L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale per "Impianti solari termici".

L'importo concesso, definito nella relativa Ordinanza municipale si situa tra l'80% ed il 100% del finanziamento erogato ai sensi del Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un massimo di CHF 2'000.-- per impianto.

Art. 13 Installazione batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete su edifici nuovi o esistenti.
- 2 L'importo concesso, definito nella relativa Ordinanza municipale è stabilito in una tantum che si situa tra i CHF 500.-- e i CHF 1'000.-- per impianto.

CAPITOLO IV · INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ EFFICIENTE E SOSTENIBILE

Art. 14 Abbonamenti trasporto pubblico

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo comunale per il trasporto pubblico le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permessi B e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Collina d'Oro, da almeno 2 anni consecutivi nel Comune considerati gli ultimi 5 anni.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per titoli di trasporto validi sul territorio ticinese, e più precisamente per i seguenti abbonamenti nominativi:
 - tutti i tipi di abbonamento con denominazione Arcobaleno, siano essi annuali, mensili o settimanali;
 - abbonamento metà prezzo e metà prezzo PLUS rilasciato dalle FFS;
 - abbonamento Generale (AG) rilasciato dalle FFS;
 - tutti i tipi di abbonamenti rilasciati dalle FFS a favore della mobilità sostenibile.
- 3 L'importo concesso, definito nella relativa Ordinanza municipale, corrisponde sempre alla rispettiva tariffa per l'abbonamento di 2a classe, calcolato al netto di eventuali contributi già ricevuti dal datore di lavoro o altri e si situa negli intervalli e categorie seguenti:
 - per gli abbonamenti Arcobaleno annuali e gli Abbonamenti a ½ prezzo delle FFS: tra il 40% e il 60% del costo di acquisto
 - per ogni Abbonamento Generale (AG) delle FFS: tra il 40% e il 60% del costo di un abbonamento Arcobaleno valido per tutte le zone.

Art. 15 Biciclette elettriche

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo comunale per le biciclette elettriche le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Collina d'Oro da almeno 2 anni consecutivi nel Comune considerati gli ultimi 5 anni.



- 2 L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di biciclette elettriche nuove alle seguenti condizioni:
 - il nominativo del detentore della bicicletta elettrica deve corrispondere al richiedente;
 - la bicicletta elettrica deve essere acquistata presso un rivenditore ubicato nel Canton Ticino;
 - il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.
- 3 L'incentivo finanziario all'acquisto di biciclette elettriche è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), senza considerare eventuali accessori ed al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi. L'importo concesso, definito nella relativa Ordinanza municipale si situa tra il 10% ed il 30% del costo IVA inclusa, ritenuto un importo massimo di CHF 500.--.
- 4 Ogni beneficiario ha diritto ad un unico contributo, una volta ogni 3 anni.
- 5 Dopo l'ottenimento dell'incentivo il beneficiario entro i primi 3 anni dall'acquisto non può cambiare il domicilio, rivendere o cedere la bicicletta elettrica. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto come indicato di seguito:
 - cambio di domicilio, vendita o cessione entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - cambio di domicilio, vendita o cessione tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - cambio di domicilio, vendita o cessione tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 16 Autoveicoli e motoveicoli elettrici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo comunale per gli autoveicoli e motoveicoli a propulsione elettrica (in seguito veicoli elettrici):
 - le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Collina d'Oro, da almeno 2 anni consecutivi nel Comune considerati gli ultimi 5 anni;
 - le persone giuridiche, gli enti e le fondazioni con sede legale nel Comune di Collina d'Oro per la flotta di veicoli ubicata sul territorio comunale per scopi di mobilità aziendale, aventi la sede legale da almeno 2 anni consecutivi nel Comune considerati gli ultimi 5 anni.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli elettrici nuovi (prima immatricolazione) e che rispettano le seguenti condizioni:
 - il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
 - l'automobile deve essere immatricolata con targhe ticinesi;
 - il veicolo elettrico dev'essere acquistato presso un rivenditore ubicato nel Canton Ticino. Fanno eccezione le automobili acquistate da importatori che non dispongono di concessionari ufficiali con sede nel Canton Ticino;
 - il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
- 3 L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), senza considerare eventuali accessori e al netto di eventuali sconti e di contributi da parte di terzi. L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale si situa tra:
 - il 5% e il 15% dell'importo di acquisto dell'automobile ritenuto un importo massimo di CHF 4'000.--.
 - il 5% e il 15% dell'importo di acquisto del motoveicolo ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.--.



- 4 Per chi acquista il veicolo in leasing si calcola l'incentivo sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), senza considerare eventuali accessori e al netto di eventuali sconti e di contributi da parte di terzi.
- 5 Dopo l'ottenimento dell'incentivo il beneficiario entro i primi 3 anni dall'acquisto non può cambiare il domicilio, rivendere o cedere il veicolo elettrico. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto come indicato di seguito:
 - cambio di domicilio, vendita o cessione entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - cambio di domicilio, vendita o cessione tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - cambio di domicilio, vendita o cessione tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

CAPITOLO V · INCENTIVI IN FAVORE DELL'ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Art. 17 Nuovo sistema di recupero dell'acqua piovana

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono sistemi di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli esistenti delle economie domestiche, industrie o artigiani su edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per esecuzione di sistemi di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli esistenti delle economie domestiche, industrie o artigiani, autorizzati dal Municipio tramite una licenza edilizia.
- 3 L'importo concesso è definito nella rispettiva Ordinanza municipale all'interno dei seguenti limiti:
 - per edifici prevalentemente residenziali tra il 10% e il 30% del costo dell'impianto, ritenuto un massimo pari a CHF 2'000.--;
 - per edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativa tra il 10% e il 30% del costo dell'impianto, ritenuto un massimo pari a CHF 4'000.--

Art. 18 Vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti o nuovi

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono interventi edili atti a contrastare le isole di calore quali, la vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti e nuovi su edifici di loro proprietà ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per interventi che ossequiano le linee guida "Inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachvereinigung Genaudebegrünung (SFG);
- 3 L'importo concesso è definito nella rispettiva Ordinanza municipale all'interno dei seguenti limiti:
 - da CHF 20.-- per metro quadrato a CHF 60.-- per metro quadrato, ritenuto un massimo di CHF 5'000.--.



CAPITOLO VI · ALTRI INCENTIVI

Art. 19 Benzina alchilata

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B e C nel Comune di Collina d'Oro da almeno 2 anni consecutivi nel Comune considerati gli ultimi 5 anni.
- 2 L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, si situa tra il 40% e il 60% del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di 30 litri annui per nucleo familiare.

Art. 20 Apparecchi da giardinaggio con motore elettrico o ad accumulazione

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di apparecchi da giardinaggio con motore elettrico o ad accumulazione le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B e C) nel Comune di Collina d'Oro da almeno 2 anni consecutivi nel Comune considerati gli ultimi 5 anni.
- 2 Gli apparecchi devono essere acquistati presso un rivenditore con sede in Ticino.
- 3 L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, si situa tra il 10% e il 30% del costo dell'apparecchio per un importo massimo di CHF 500.-- per singolo apparecchio per economia domestica all'anno.

CAPITOLO VII · DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Riscossione indebita

- 1 Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
- 2 Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione degli incentivi determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito il decadimento del diritto per i 5 anni seguenti.
- 3 Rimane riservata l'azione penale ed il prelievo delle spese amministrative.

Art. 22 Rimedi giuridici

- 1 Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'Amministrazione, contro la decisione di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- 2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge.



Art. 23 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 24 Abrogazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025, riservata l'approvazione dell'Autorità cantonale competente, esso sostituisce e annulla il Regolamento RC40.03-2019 ed ogni disposizione con essa incompatibile o contraria.

Approvato dal Consiglio comunale con RCC 33 del 16 dicembre 2024.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente
Stefano Cocchi

La Vicesegretaria
Tatiana Balmelli

Gli Scrutatori
Federica Chiry
Sergio Luisoni

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 60 giorni.

Per il Municipio

Il Sindaco
Andrea Bernardazzi

La Vicesegretaria
Tatiana Balmelli

Approvato dalla Sezione Enti locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione n. 007480 del 01 aprile 2025.